



20573-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 221/2021
ANGELA TARDIO		UP - 25/02/2021
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 5371/2020
FILIPPO CASA	- Relatore -	
GAETANO DI GIURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 11/07/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

letta la requisitoria del
~~udito~~ il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
ai sensi dell'art. 23, c. 5, dl. n. 137/2020
che ha concluso chiedendo *l'annullamento con rinvio della*
sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 11 luglio 2019 il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione di violazione della prescrizione di portare al seguito la carta precettiva - e, operata la riduzione per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di 100,00 euro di ammenda.

Assolveva l'imputato dal reato ascrittogli, in relazione alle altre condotte contestate ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, perché il fatto non sussiste.

Il Giudice sammaritano riteneva che andasse disattesa la richiesta, avanzata dalla difesa in sede di discussione, di rimessione in termini per consentire al suo assistito di essere ammesso all'oblazione in relazione al fatto da riqualificare nell'alveo dell'art. 650 cod. pen.

Richiamava, sul punto, la pronuncia di Sez. 3, n. 40694/2002, secondo la quale l'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione "prima dell'apertura del dibattimento" che figura negli artt. 162 e 162-bis cod. pen. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. e 162-bis cod. pen.

L'impugnazione stigmatizza come inconferente il riferimento giurisprudenziale valorizzato dal Giudice di merito, in quanto avente ad oggetto il caso diverso di un reato già contestato come contravvenzionale *ab origine* e non in sede di riqualificazione operata in sentenza.

Nel caso del ricorrente, invece, l'istanza di oblazione doveva essere necessariamente avanzata in via subordinata a quella di derubricazione dell'imputazione originariamente contestata, atteso che si trattava di delitto, e non di contravvenzione, per cui non era ammesso l'istituto di cui all'art. 162-bis cod. pen.

Il G.U.P. avrebbe, quindi, dovuto applicare la regola dettata dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. che stabilisce che in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per richiederla. In tal caso, il Giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta.

Non avendolo fatto, era incorso nella denunciata violazione di legge.

3. La deliberazione collegiale in camera di consiglio è stata assunta previa trattazione in forma scritta, in presenza, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come dedotto dalla difesa, non può ritenersi appropriato, con riguardo al caso di specie, il richiamo operato dal Giudice di merito a Sez. 3, n. 40694 del 4/10/2002, Bonetto, Rv. 222716, enunciante il principio per cui l'imputato che abbia chiesto la definizione del processo mediante giudizio abbreviato non può successivamente avanzare domanda di oblazione, perché l'espressione "prima dell'apertura del dibattimento" che figura negli artt. 162 e 162-*bis* cod. pen. va intesa nel senso che tale domanda deve essere presentata prima che abbia luogo il giudizio, si svolga esso con il rito ordinario o con il rito abbreviato, non essendo consentita la trasformazione di quest'ultimo nel procedimento di oblazione.

Il caso trattato con tale decisione, infatti, aveva ad oggetto una imputazione già originariamente contestata come reato contravvenzionale (art. 51, comma 1, d.lgs. n. 22/97) e l'istanza di oblazione fu giudicata tardiva perché non formulata contestualmente alla richiesta di rito abbreviato (dunque, "prima del giudizio"), ma in una udienza successiva.

2.1. La fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, invece, postula la soluzione del quesito su modalità e tempistiche dell'intervento della difesa, qualora, nel contesto di un giudizio abbreviato concernente un'ipotesi delittuosa, sia "prevedibile" una riqualificazione della stessa come ipotesi contravvenzionale, come tale suscettibile di legittimare, in astratto, il ricorso all'oblazione.

Antecedente sul piano logico è la questione consistente nello stabilire se, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 479/1999 (abrogazione del comma settimo dell'art. 162-*bis* cod. pen. e contestuale introduzione del comma 4-*bis* dell'art. 141 disp. att. cod. proc. pen.), l'imputato abbia diritto di chiedere l'oblazione anche nel caso (che non è positivamente disciplinato, perché l'art. 141, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen. allude soltanto a una modifica dell'imputazione, che compete al solo Pubblico Ministero) in cui la derubricazione è operata - come nel caso di specie - dal Giudice al momento della deliberazione finale.

2.2. Un'autorevole indicazione per la soluzione delle questioni poste proviene da Sez. U, n. 32351 del 26/6/2014, Tamborrino, Rv. 259925, che ha stabilito il principio in forza del quale, in materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'art. 162, cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-*bis* cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il Giudice provveda d'ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio.

La pronuncia citata ha superato il precedente orientamento espresso da Sez. U, n. 7645 del 28/2/2006, Autolitano ed altro, Rv. 233028, che aveva escluso che la disposizione prevista dall'art. 141, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen. potesse applicarsi anche al caso in cui la modifica dell'imputazione, invece che ad opera del P.M., fosse stata fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna (la Corte aveva precisato che la disposizione citata implica il rispetto della

procedura nel contraddittorio delle parti, in cui sia il Pubblico Ministero a modificare l'imputazione, il Giudice a rimettere in termini l'imputato, questi a presentare l'istanza di oblazione, il Pubblico Ministero a formulare il parere e, infine, il Giudice a valutare l'istanza).

2.3. Va evidenziato che entrambe le richiamate pronunce delle Sezioni Unite hanno affrontato casi definiti con rito processuale ordinario, sicché occorre chiedersi se i principi in esse affermati, e, soprattutto, quelli enunciati dalla più recente Sez. U Tamborrino in superamento di quelli, più restrittivi, fissati da Sez. U Autolitano, possano essere esportabili nel giudizio abbreviato.

La risposta deve essere affermativa.

Già Sez. 3, n. 40694/2002, cit., aveva stabilito la compatibilità dell'oblazione con il rito abbreviato nel caso di originaria contestazione di reato contravvenzionale, alla condizione che l'istanza di oblazione venisse formulata, a pena di decadenza, "prima del giudizio".

Ritiene il Collegio che debba pervenirsi a conclusione positiva anche nel caso diverso, come quello di specie, in cui, ammesso l'imputato a rito abbreviato in relazione ad una imputazione di delitto, egli abbia sollecitato il Giudice - che poi si conformerà in sentenza - a una diversa qualificazione giuridica del fatto in contravvenzione, suscettibile di legittimarne l'accesso all'oblazione.

Ed invero, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. un sistema che consentisse l'accesso all'oblazione dopo la modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero - contemplata anche per l'udienza preliminare (art. 423 cod. proc. pen.) prima di una eventuale richiesta di rito abbreviato (possibile fino alla formulazione delle conclusioni: art. 438, comma 2, cod. proc. pen.) -, e non, su istanza dell'imputato, prima della decisione del Giudice sulla richiesta di derubricazione funzionale alla richiesta del beneficio. Un sistema siffatto priverebbe irragionevolmente l'imputato, dietro sua richiesta, di accedere all'istituto di favore sol perché il Pubblico Ministero mantiene ferma una imputazione che il Giudice ritiene giuridicamente insostenibile (Sez. 2, n. 40037 del 14/10/2011, Mosole, Rv. 252545, in motivazione).

2.3.1. Ribadito, con la giurisprudenza costituzionale, che l'oblazione, al pari degli altri meccanismi di definizione anticipata del procedimento, costituisce modalità di esercizio - e tra le più qualificanti - del diritto di difesa (Corte cost. sentenze n. 219/2004, n. 148/2004, n. 70/96 e n. 497/95), Sez. U Tamborrino, nella parte che qui rileva, afferma, condivisibilmente, che, salvaguardata, «qualunque sia la modalità», la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, tra il diritto di interlocuzione delle parti e il potere decisorio del Giudice, «si stabilisce un nesso di naturale interdipendenza del secondo dal primo, nel senso che se il giudice è libero di assegnare al fatto, *ex officio*, la qualificazione giuridica che ritenga corretta, lo stesso giudice è tenuto a scrutinare motivatamente la richiesta delle parti di procedere a nuova qualificazione del fatto. Il che sta quindi a significare che, ove le parti nulla abbiano domandato o eccepito in punto *nomen iuris*, il diritto di difesa che quel tema coinvolge - e con esso il relativo (potenziale) contraddittorio sul punto - può dirsi integralmente soddisfatto, con tutto ciò che ne consegue sul piano dei diritti il cui esercizio si fonda proprio sulla correttezza della qualificazione.

Ove, quindi, la qualificazione del fatto integri un reato la cui pena edittale non consenta il procedimento per oblazione, è onere dell'imputato sindacare la correttezza della qualificazione stessa, investendo il giudice di una richiesta specifica con la quale formuli istanza di oblazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto che ritenga corretta: in modo tale da permettere, all'esito del necessario contraddittorio, una decisione altrettanto specifica sul punto, con gli evidenti, naturali riverberi in sede di impugnazione.

Solo in presenza di una effettiva domanda di oblazione è infatti possibile soddisfare l'esigenza del contraddittorio e del rispetto delle regole sancite dal procedimento scandito dall'art. 141, comma 4-*bis*, disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza di permettere al pubblico ministero di interloquire e, al tempo stesso, di investire formalmente il giudice della questione».

2.4. Atteso che, per evidente identità di *ratio*, l'onere dell'imputato, nella situazione data, di sollecitare il Giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare istanza di oblazione, nella salvaguardia del contraddittorio tra le parti, deve ritenersi estensibile anche al rito abbreviato, resta da affrontare un ultimo quesito, attinente al momento nel quale o entro il quale l'interessato debba investire il Giudice della questione.

Gli artt. 162 e 162-*bis* cod. pen. prevedono che il contravventore può essere ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna. L'art. 162-*bis* cod. pen., inoltre, al quinto comma, prevede che la domanda può essere riproposta fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Si tratta di disposizioni concepite in funzione del modello ordinario di giudizio, quello che si celebra in dibattimento.

Nel giudizio abbreviato, come noto, manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari, sicché, nel caso in cui la richiesta di oblazione sia correlata alla imputazione originaria di un reato contravvenzionale, si reputa condivisibile il principio affermato dalla già citata Sez. 3, n. 40694/2002, secondo il quale la richiesta di oblazione deve essere avanzata contestualmente a quella di accesso al rito premiale (così dovendo intendersi l'espressione "prima del giudizio").

Quando, tuttavia, la contestazione sia originariamente formulata, come nel caso di specie, in relazione a un delitto e l'imputato intenda sollecitare il Giudice a una riqualificazione del fatto che gli consenta l'ammissione all'oblazione, mancando la fase dedicata alle questioni preliminari, egli non potrà che utilizzare l'unico spazio riservato - in un giudizio abbreviato non condizionato, come quello in esame - al contraddittorio orale tra le parti, ovvero quello della discussione finale. Nel caso in cui, nella fase della discussione, sia stato per primo l'imputato ad affrontare il tema della riqualificazione prodromica all'oblazione, il contraddittorio sarà garantito concedendosi all'Organo dell'Accusa il diritto di replica, diritto previsto, per l'udienza preliminare, dall'art. 421, comma 2, cod. proc. pen., richiamato, per il giudizio abbreviato, dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen.

3. Nel caso in discussione, il G.U.P. di Santa Maria Capua Vetere non si è attenuto ai principi illustrati.

Pur avendo dato atto della richiesta - avanzata dall'imputato in sede di discussione - di essere rimesso in termini per la presentazione di istanza di oblazione in conseguenza della prospettata riqualificazione del fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nella contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., il Giudice l'ha disattesa alla stregua di un orientamento giurisprudenziale che si è detto non pertinente al caso di specie (in quanto relativo a una imputazione *ab origine* contravvenzionale).

Egli, invece, una volta sollecitato dall'imputato alla ridefinizione giuridica del fatto in funzione di ammissione all'oblazione, avrebbe dovuto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, pervenire alla decisione ridefinitoria, contestualmente ammettendo l'imputato al beneficio e fissando termini e modalità di pagamento della somma prevista dalla legge per ottenere tempestivamente l'effetto estintivo del reato (tenendo presente lo schema procedimentale previsto dall'art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.).

4. Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente all'ammissione all'oblazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente all'ammissione all'oblazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021

Il Consigliere estensore

Filippo Casa



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

